

Circolare n. 14/96

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/227631/12/196/1^a Div.

Roma, 20.3.1996

OGGETTO: Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGNORI DIRIGENTI GLI UFFICI DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c. AL SIGNOR COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AL SIGNOR RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DELLA REGIONE SARDA	<u>CAGLIARI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	<u>TRIESTE</u>
AI SIGNORI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	<u>LORO SEDI</u>
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>R O M A</u>
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>R O M A</u>
AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>

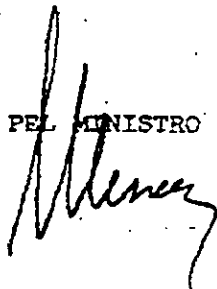
È stato pubblicato sulla G.U. n. 66 del 19.3.1996 il decreto legge n.132, emanato nella stessa data, con il quale è stato reiterato il precedente decreto 18.1.1996, n.22, il cui testo rimane sostanzialmente invariato se si escludono le integrazioni apportate agli artt.7 bis e 7 sexies.

In particolare, alla fine del 2° comma dell'art.7 bis (espulsione come misura di prevenzione), è stato specificato che, fermo restando quanto previsto dal comma 9 dell'art.7 sexies, la competenza a disporre la misura di prevenzione dell'espulsione nei confronti degli stranieri minori di diciotto anni spetta al Tribunale per i minorenni.

La seconda integrazione concerne la lettera c) del comma 9 dell'art.7 sexies, dove sono stati espressamente ricompresi, tra gli stranieri non espellibili, coloro che vivono con il coniuge di nazionalità italiana.

Si segnala, infine, che resta invariato il termine per la presentazione delle domande di regolarizzazione, ai sensi degli artt.10 e 12 del D.L. 22/96, fissato al 31 marzo 1996.

PEL MINISTRO



MC/dg

Circolare n. 15/96

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N. 559/443/225086/13/51/1^a Div.

Roma, 17.3.96

OGGETTO: Assicurazione sanitaria immigrati extracomunitari
disoccupati.-

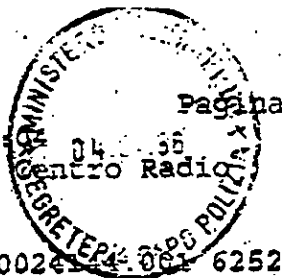
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>ASOTA</u>

Di seguito alla circolare p.n. del 10.2.1996, per opportuna notizia si trasmette il telegramma diramato dal Ministero della Sanità, relativo alla problematica indicata in oggetto.

IL CAPO DELLA POLIZIA

DP/eb

TLG N. 00011614
DEL 03/04/96 - 17:11
- Ministero Interni -



ZCZC RMH636 T RMIY046 T00240061 625240 0000879949320
IGRM CO ICRM 138
00100 ROMATELEX 138/121 03 1618

005475

MINISTERO INTERNO
-GABINETTO
-DIR.GEN.SERV.CIVILI
00184 ROMAINTERNI

4 AB - B SC - COM. 144141A2.

1000.V.833/6-95

OGGETTO: ASSICURAZIONE SANITARIA IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI
DISOCCUPATI

SEGUITO TELEX QUESTO MINISTERO DATATO 2 FEBBRAIO 1996

PROT.N.1000.V.833/6-554 COMUNICASI CHE IN G.U. 2 APRILE 1996 N.78
EST

STATO PUBBLICATO D.L. 2 APRILE 1996 N.178 CHE AT ART.3 REITERA
STESSI

TERMINI DISPOSIZIONI PREVISTE ART.9 PRECEDENTE DECRETO LEGGE 31
GENNAIO 1996 N.36 RIGUARDO ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA AT SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI REGOLARMENTE
RESIDENTI

ET ISCRITTI LISTE COLLOCAMENTO (.)

RIMANGONO FERME PER ATTUAZIONE ART.8 DECRETO LEGGE N.178 DIRETTIVE
ESAMANTE CON PREDETTO TELEX 2 FEBBRAIO 1996 (.)

PRESENTE TELEGRAMMA EST INVIATO AT ASSESSORATI REGIONALI E
PROVINCIALI SANITA LORO SEDI, AT COMMISSARI GOVERNO REGIONI E
PROVINCE AUTONOME LORO SEDI ET CONOSCENZA PRESIDENZA CONSIGLIO
MINISTRI, MIN.AFF.ESTERI, MIN.TESORO, MIN.INTERNO, MINISTERO
LAVORO E

MINISTERO FINANZE

ROBERTO MONTECCHI DIRIGENTE SUPERIORE - MIN.SANITA

03/04 17.11

NNNN

Circolare n. 16/96

MM

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N.559/443/227631/12/196/1^aDiv.

Roma, 18.4.1996

OGGETTO: Ricongiungimenti familiari - Adozione unica procedura
ex art. 11, D.L. 132/96.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDIe, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDIAL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA
PROVINCIA DI TRENTOTRENTOAL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA
PROVINCIA DI BOLZANOBOLZANOAL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTAAOSTA

E' stato constatato da questo Dipartimento che la duplice procedura per il ricongiungimento familiare dei cittadini extracomunitari (per i cittadini extracomunitari lavoratori dipendenti in base alla circolare n. 68/92 applicativa dell'art. 4 legge 943/86 e per gli altri cittadini extracomunitari presenti a titolo diverso, ai sensi dell'art. 11 D.L. 132/96), ha determinato disarmonie in sede applicativa.

Ciò posto, a parziale modifica della circolare p.n. del 7.12.1995, si ritiene opportuno, pur ribadendo la piena vigenza dei principi espressi dall'art. 4 della citata Legge 943/86, che le istanze di ricongiungimento familiare presentate da cittadini extracomunitari presenti a qualsiasi titolo sul territorio nazionale vengano istruite in base alla procedura prevista dal citato art. 11 D.L. 132/96.

Al termine dell'iter procedurale i nulla osta rilasciati dalle SS.LL. verranno inviati a questo Ministero che provvederà a trasmetterli, in via telematica, al Dicastero degli Affari Esteri per il successivo inoltro alle Rappresentanze Diplomatiche, così come già previsto nella citata circolare del 7.12.1995.

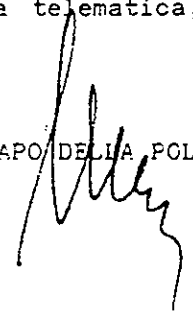
Si soggiunge, comunque, che ove sussistano dubbi interpretativi circa la concessione del previsto nulla osta, potranno essere richieste determinazioni al Servizio Stranieri di questo Dipartimento.

Si chiarisce, inoltre, che potranno ottenere il ricongiungimento familiare in base all'art. 4, Legge 943/86, comma 3, anche i genitori a carico, adottando la procedura prevista dall'art. 11 D.L. 132/96.

Si pregano, infine, le SS.LL. di richiamare gli Uffici Stranieri dipendenti ad una scrupolosa verifica dei documenti presentati dai cittadini stranieri accertando che quelli provenienti dall'estero siano completi della necessaria legalizzazione, così come evidenziato nella circolare n. 32 emanata in data 18.10.1995.

Al fine di consentire una più rapida trasmissione dei nulla osta, rilasciati dalle SS.LL., si allega un fac-simile del modulo completo dei dati richiesti da inviare, a questo Ministero per il successivo inoltro, per via telematica, al Dicastero degli Affari Esteri.

IL CAPO DELLA POLIZIA



QUESTURA DI _____
Ufficio Stranieri

Trasmissione al M.A.E.

Prot. nr. _____ Data _____

Rilascio visto ingresso a cittadin: _____ Stato _____

Cognome e Nome	Parentela	Data nascita
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Per ricongiungimento familiare con : _____

Lavoratore/rice Extracomunitario/a _____ Stato _____

Cognome e Nome : _____

Data nascita : _____ Indirizzo : _____

Località residenza : _____ C.A.P. _____

Consolato competente al rilascio visto : _____

NOTE : _____

IL QUESTORE

Circolare n. 17/96

EB

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/201745/5/15/O/2/1^a Div.

Roma, 18.4.96

OGGETTO: Disposizioni relative alla iscrizione degli studenti stranieri e degli studenti italiani con titolo di studio conseguito all'estero, a corsi di laurea e a corsi di diploma universitario presso le Università statali (Università, Istituti Universitari e Politecnici) e libere Università italiane per l'anno accademico 1996-97.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, l'unita circolare diramata in data 19 marzo u.s. dal Ministero degli Affari Esteri - D.G.R.C. - Ufficio VI, concernente l'argomento in oggetto.

Al riguardo, si attira l'attenzione delle SS.LL., in particolare, sul paragrafo 7, pag. 13, della circolare in argomento, concernente le modalità di rilascio del permesso di

soggiorno, da parte della Questura competente che, peraltro, risultano identiche a quelle indicate nella circolare p.n. emanata da questo Dipartimento in data 14.4.1995, salvo che per il requisito della garanzia economica.

Il rilascio del permesso di soggiorno, infatti, sarà subordinato alla dimostrazione delle garanzie economiche previste nei punti a), b), c) e d) del paragrafo 6 pag. 11 della circolare allegata, corredata dalla prescritta dichiarazione della Rappresentanza attestante in base a quale dei requisiti previsti ed alla luce di quale documentazione probatoria sia stato rilasciato il visto per motivi di studio.

Si ribadisce, inoltre, che i candidati comunitari, per un soggiorno sul territorio nazionale pari o inferiore a 3 mesi dovranno esclusivamente dichiarare, entro gli 8 giorni, la loro presenza in Italia alle Questure, che attesteranno tale dichiarazione di soggiorno utilizzando l'apposito modello 137/M, così come indicato nella circolare p.n. del 23.5.1995.

IL CAPO DELLA POLIZIA





Ministero degli Affari Esteri

116/307/C

19 MAR. 1996

Mod 320

NNND.G.R.C. - Ufficio VI

ANNO ACCADEMICO 1996/97

Prot. n. 307

del 19 Marzo 1996

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI E DEGLI STUDENTI ITALIANI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO, A CORSI DI LAUREA E A CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO PRESSO LE UNIVERSITA' STATALI (UNIVERSITA', ISTITUTI UNIVERSITARI E POLITECNICI) E LIBERE UNIVERSITA' ITALIANE PER L'ANNO ACCADEMICO 1996-97.

PREMESSA

Le disposizioni qui appresso indicate, concordate da questo Ministero con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento delle Politiche Comunitarie, nonché con i Ministeri dell'Interno, della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e con la Conferenza dei Rettori delle Università italiane sono **strutturate nelle seguenti due Parti** in base alle diverse categorie di studenti.

PRIMA PARTE

Disposizioni relative alla generalità degli studenti stranieri appartenenti alle seguenti categorie:

A- comunitari(1) ed extra-comunitari residenti all'estero;

B- extra-comunitari legalmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno concesso in unica soluzione per almeno un anno per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o coesione familiare e comunque con scadenza non anteriore al 31 dicembre 1996 (2).

(1) Si ricorda che dal 1 gennaio 1995 fanno parte dell'Unione Europea anche l'Austria, la Svezia e la Finlandia.

Ai fini specifici delle presenti disposizioni sono ricompresi in tale dizione, poiché equiparati ai cittadini comunitari, i cittadini di Norvegia e Islanda, ai quali con decorrenza dal 1° gennaio 1994 vengono applicati i Regolamenti CEE 1408/71 e 1612/68 a seguito dell'intervenuta ratifica da parte dei predetti Paesi dell'Accordo CEE-EFTA.

(2) Rientrano in tale categoria anche i cittadini originari della ex-Jugoslavia che si trovino in Italia con un permesso di soggiorno in corso di validità per motivi umanitari ai sensi della L. 390/92, che sia stato esteso dalle Questure, su richiesta degli interessati, anche a lavoro e studio. Per tali cittadini si prescinde dall'obbligo soprascritto di permesso con scadenza non anteriore al 31 dicembre 1996.

SECONDA PARTE

Disposizioni specifiche per le seguenti particolari categorie di candidati:

A - Rifugiati Politici, Matricole di cortesia, cittadini comunitari con residenza anagrafica in Italia.

B - Candidati con titoli di studio di scuole straniere o internazionali oggetto di accordi e di normativa speciale.

C - Cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero.

NOTA BENE

-Le presenti Disposizioni non si applicano ai borsisti del Governo Italiano, le cui iscrizioni sono regolate dalle specifiche disposizioni diramate dalla D.G.R.C. Uff. IX e dalla D.G.C.S. Uff. XIII del Ministero degli Affari Esteri.

-Dette Disposizioni si applicano invece anche per l'accesso alle libere Università' salvo che per quanto attiene le date e la natura delle prove di ammissione, aspetti che dovranno essere verificati dalle Rappresentanze e dagli interessati prendendo diretti contatti con le segreterie di dette Università'.

PRIMA PARTE

Disposizioni generali per gli studenti appartenenti alle seguenti categorie:

A) Comunitari(1) ed extracomunitari residenti all'estero;

B) Extra-comunitari legalmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno concesso in unica soluzione per almeno un anno per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o coesione familiare e comunque con scadenza non anteriore al 31 dicembre 1996.(2)

I suddetti studenti stranieri saranno ammessi alle Università italiane dopo aver superato specifiche prove di pre-iscrizione ed entro il limite di posti messi a disposizione dalle università per il prossimo Anno Accademico 1996-97, come indicato accanto ad ogni sede per ogni corso di Laurea o di Diploma universitario nei rispettivi allegati n.1.e n.2.

1) Vedi nota (1) a pag.1.

2) Vedi nota (2) a pag 1.

Procedura e documentazione

Par.1. - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. (12 aprile - 17 maggio 1996).

a) Nel periodo compreso tra il 12 aprile ed il 17 maggio 1996 i candidati residenti all'estero dovranno presentare la domanda di preiscrizione (mod. Estero C, se comunitari; mod. estero E se extracomunitari) alla Rappresentanza italiana con giurisdizione sul territorio nel quale risiedono (1).

In casi particolari, i candidati potranno presentare la domanda presso la Rappresentanza italiana sita in un Paese terzo. Il Capo di tale Rappresentanza deciderà l'accettazione o meno della domanda in base alla propria valutazione discrezionale motivando adeguatamente l'eventuale rifiuto sulla base del pubblico interesse.

b) Sempre nello stesso periodo, gli stranieri extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno dato in unica soluzione dalle Questure per il periodo di almeno un anno e comunque con scadenza non anteriore al 31 dicembre 1996, per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o coesione familiare, (2) dovranno inviare, con idoneo mezzo postale (raccomandata con ricevuta di ritorno, assicurata, o altro mezzo che fornisca analoghe garanzie), ovvero tramite terzi, la domanda di preiscrizione (mod. unico Italia) con la documentazione prescritta, alla Rappresentanza italiana nel Paese di ultima residenza.

I modelli di domanda (Mod. unico Italia) saranno a disposizione presso le Segreterie Studenti Stranieri delle Università italiane dal 12 aprile al 17 maggio nei giorni e negli orari di sportello previsti da dette Segreterie, presso le quali gli interessati potranno avere ogni informazione utile per l'avvio della domanda.

Saranno altresì esposti in visione presso le Università gli elenchi (all. n. 1 e n. 2) dei corsi di Laurea e di Diploma Universitario per i quali le singole Università hanno riservato uno specifico contingente di posti agli studenti stranieri.

Sarà cura dei candidati fare autenticare la propria firma apposta sulla domanda da un notaio o dal Comune di residenza.

Sia il modello di domanda che i documenti allegati dovranno essere spediti alla Rappresentanza in triplice copia (gli originali uniti a due fotocopie semplici).

Nel caso di inoltro per via postale farà fede del rispetto dei termini il timbro di partenza, ovvero la data della ricevuta di spedizione nel caso di inoltro con altri mezzi.

1) Vedi nota (1) a pag.1

2) Vedi nota (2) a pag.1

Par.2. - MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI.

Il candidato dovrà indicare nella domanda un solo corso di Laurea o di Diploma Universitario e l'Università presso la quale intende iscriversi, scegliendola tra quelle indicate, per il corso prescelto, nell'allegato n.1 o nell'allegato n. 2.

Si fa presente che accanto ad ogni sede universitaria è stato indicato l'ordine di grandezza al solo fine di orientare i candidati sulle dimensioni approssimative degli Atenei stessi quanto al numero degli iscritti (P:piccole; M:medie; MG:medio-grandi; G:grandi). L'indicazione L distinguerà inoltre le Università Libere (non statali).

Par.3. - DOCUMENTAZIONE.

Il candidato dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione:

a) Titolo finale degli studi secondari di secondo grado in originale, oppure attestato sostitutivo a tutti gli effetti di legge (e non la fotocopia del titolo).

I cittadini extra-comunitari legalmente soggiornanti in Italia indicati al precedente punto b), che invieranno la domanda alla Rappresentanza dall'Italia dovranno unire anche la traduzione ufficiale del titolo di studio in lingua italiana fatta eseguire a loro cura; a tale scopo gli interessati possono rivolgersi al Tribunale di zona, ovvero a traduttori ufficiali o giurati, o anche alle Rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese ove il documento è stato formato, operanti in Italia (1).

Per i candidati ancora residenti all'estero le traduzioni verranno curate o comunque confermate dalla Rappresentanza italiana in loco.

La Rappresentanza restituirà ai candidati (personalmente, o tramite assicurata postale se gli interessati si trovano già in Italia) gli originali legalizzati e tradotti. Una copia degli stessi - autenticata e unita con timbro contestuale alla dichiarazione di valore in loco - verrà invece spedita all'Università destinataria della domanda. Copia conforme di tutta la documentazione dovrà inoltre essere conservata agli Atti d'Ufficio della Rappresentanza per cinque anni a disposizione delle Amministrazioni centrali.

(1) Circ. M.P.I. del 14.1.1981,n.14,che trascrive la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio giuridico e del coordinamento legislativo n.20685/92500 del 15.12.1980.

Gli originali dei titoli di studio o degli attestati sostitutivi, restituiti dalle Rappresentanze, saranno presentati direttamente dai candidati all'Università - dopo le prove di ammissione - al momento dell'eventuale effettiva iscrizione.

Nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da scuola con ordinamento diverso da quello del Paese in cui il candidato risiede (es. studente svizzero che studi in scuola ad ordinamento britannico in Svizzera) oppure nel quale il candidato studi (es. studente svizzero che studi in Kenia in una scuola di ordinamento britannico), il titolo dovrà comunque essere munito di legalizzazione, di dichiarazione di valore e di eventuale traduzione dalla Rappresentanza italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene la scuola che lo ha rilasciato (nei due esempi dal Consolato Generale d'Italia in Londra).

Il candidato, in tali casi, si rivolgerà alla Rappresentanza italiana con competenza sul territorio nel quale risiede, la quale curerà l'inoltro del titolo di studio alla Rappresentanza competente, richiedendo alla stessa gli atti prescritti.

I titoli di studio rilasciati da Istituti Universitari di studi ecclesiastici con sede in Italia, approvati dalla Santa Sede, dovranno essere vidimati soltanto dalle competenti autorità ecclesiastiche e debitamente legalizzati dalla Prefettura di Roma (Ufficio Bollo). Pertanto, i candidati in possesso di tali titoli, se già vidimati e legalizzati come sopra detto, invieranno alla Rappresentanza solo la fotocopia autenticata del titolo stesso, e presenteranno l'originale direttamente all'Università, dopo le prove di ammissione al momento dell'eventuale effettiva iscrizione.

Gli studenti provenienti da Paesi in cui il sistema di formazione preveda un percorso di durata inferiore, per candidarsi all'immatricolazione universitaria in Italia dovranno presentare, oltre il Diploma originale degli studi

NOTA BENE

1) Sono titoli validi per l'accesso a corsi di Laurea o di Diploma Universitario presso le Università italiane i titoli esteri che consentono l'accesso alle Università del

Paese al cui ordinamento si riferiscano e che siano stati conseguiti comunque al termine di un periodo scolastico pari ad almeno dodici anni(1)(2)(3).

(1) Nel computo dei dodici anni va considerato, ove ricorra, l'anno "prescolare" a condizione che:

-la frequenza di tale anno sia obbligatoria e parte integrante del curriculum.

-che il programma preveda l'insegnamento della lettura e scrittura della lingua materna e i primi elementi del calcolo aritmetico.

-che tale anno si collochi non prima del sesto anno di vita.

(2) E' fatto salvo quanto prescritto dalla Circ. del M.P.I. n. 356 del 2 ottobre 1965 per il titolo statunitense di High School il quale deve essere seguito e completato da due anni completi del corso ulteriore di "College" e della conseguita idoneità per il passaggio al terzo anno.

Tuttavia aper iscriversi alla facoltà di mMedicina e Chirurgia, in Italia (Circ. M.P.I. 2.8.68 n. 1224) è necessario:

a) essere in possesso del diploma di "Bachelor of Arts" oppure "Bachelor of Science".

b) aver studiato durante il corso quadriennale di un "College" determinate materie propedeutiche (pre-medical).

c) aver conseguito le votazioni richieste per l'ammissione alle "medical schools" statunitensi.

L'Institute of International Education di New York e' abilitato a rilasciare la indispensabile dichiarazione di ammissione di cui alla lettera "c".

(3) Per quanto riguarda i titoli di studio britannici si ricorda che, in analogia alle condizioni minime attualmente previste per candidarsi all'iscrizione universitaria in Gran Bretagna, i medesimi sono accettabili per l'iscrizione alle Università italiane (come chiarito dalle Note del M.U.R.S.T.-Dip. Istr. Univ.-Stud.Stran. n. 350 del 21.4.1993 e n. 964 dell'8.6.1993) se attestano almeno sei promozioni in materie diverse di cui almeno tre a livello avanzato (A level) attinenti al corso di laurea o di diploma richiesto ("course requirements"). Se una promozione a livello avanzato e' in "italiano", la medesima e' valida per tutti i corsi accademici.

secondari, anche la certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per il primo anno di

studi universitari nel caso che il sistema scolastico locale sia di 11 anni di scolarità, e per i primi due anni accademici nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni di scolarità. Si sottolinea che tale certificazione accademica complementare a titoli di scuola secondaria conseguiti con meno di dodici anni di scolarità, consente in Italia solo l'immatricolazione al primo anno accademico e non l'iscrizione con abbreviazione di corso.

I cittadini stranieri già residenti in Italia ed in possesso di titoli di scuola secondaria che si riferiscono ai predetti sistemi scolastici potranno rivolgersi ad un Provveditorato agli Studi per ottenere le informazioni necessarie all'eventuale conseguimento di un Diploma di maturità italiano, con il quale potranno successivamente chiedere l'iscrizione universitaria.

2) I candidati che conseguiranno la maturità nella sessione estiva 1995-96, allegheranno alla domanda un attestato di frequenza dell'anno in corso con riserva di presentare alla Rappresentanza il titolo utile (diploma originale o attestato sostitutivo) entro il 31 luglio 1996.

3) Gli studenti provenienti da Paesi in cui è previsto uno speciale esame di idoneità accademica per candidarsi all'iscrizione presso le locali Università devono presentare entro lo stesso termine del 31 luglio, oltre il Diploma finale degli studi secondari, anche la certificazione attestante l'idoneità conseguita tramite tale esame (es: Vestibular in Brasile, Desmes in Grecia, Selectividad in Spagna, Prova de Aferição o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc...). Non è richiesto tuttavia il superamento di esami in loco che si configurino esclusivamente come "concorsi" per la definizione dei vincitori dei posti programmati in singoli Corsi o Facoltà a numero chiuso.

Per i candidati di cui ai precedenti punti 2) e 3) le Rappresentanze trasmetteranno con riserva le domande e la relativa documentazione parziale alle Università entro gli stessi termini e con le stesse modalità indicate al seguente paragrafo n.4, attenendosi tuttavia rigorosamente per quanto riguarda la concessione di visti di ingresso a quanto prescritto al successivo paragrafo 6.

Nel caso che per gli studenti di cui ai precedenti punti 2) e 3) non sia stato possibile alle Rappresentanze - per limiti di tempo - far pervenire alle Università, a completamento delle domande e della documentazione già inviate con riserva, gli ulteriori documenti di studio muniti dei prescritti atti prima delle prove di ammissione, tali studenti saranno ammessi alle prove stesse con riserva.